



**COMUNE DI VILLAGRANDE STRISAILI**  
PROVINCIA DI NUORO

## Deliberazione del Consiglio Comunale

**COPIA**

<b>N.</b>	<b>1</b>	<b>OGGETTO</b>	<b>APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TARI 2019</b>
<b>Data</b>	<b>21-02-2019</b>		

L'anno **duemiladiciannove**, addì **ventuno** del mese di **febbraio**, alle ore **18:00**, si è riunito il Consiglio Comunale convocato nei modi di legge, in sessione Straordinaria in Seconda convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

cognome nome	Presenti	cognome nome	Presenti
Loi Giuseppe.	P	Zuddas Barbara	A
Demurtas Luca	P	Casari Silvano	P
Piroddi Enrico	P	Rubiu Piero Angelo Salvatore	P
Cadeddu Luca Giuseppe	P	Vitale Roberta	A
Murino Giuseppino	P	Peddiu Mario Angelo	A
Totale presenti			<b>7</b>

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, il Presidente Signor **GIUSEPPE LOI**, dichiara aperta la seduta e invita i Consiglieri a discutere in seduta pubblica sull'argomento in oggetto.

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE **Dr.ssa Natalina Balloi**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### PREMESSO CHE:

- Con la legge 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014) è stata istituita con decorrenza 1° gennaio 2014 l'Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- Contestualmente, il comma 704 della citata Legge di stabilità ha abrogato l'art. 14 del Decreto Legge del 6 dicembre 2011, n. 201 istitutivo della TARES nel 2013;
- La disciplina della nuova TARI è prevista nella citata Legge di stabilità ai commi da 641 a 668, nonché nei commi da 681 a 691;
- sono state inoltre previste modifiche alla TARI dall'art. 1 del D.L. n.16 del 6 marzo 2014, così come convertito, con modificazioni dalla L. 2 maggio 2014, n. 68;
- Il comma 683 prevede che il Consiglio Comunale approvi le relative tariffe in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

**ACCERTATO che** la tassa, ai sensi del comma 642, è dovuta da chiunque possieda o detenga locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Le tariffe sono commisurate ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria e sono determinate sulla base del metodo normalizzato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

**DATO ATTO** che in base ai tali criteri, gli introiti della tassa devono assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

**RILEVATO CHE** la TARI deve essere applicata e riscossa dal Comune, al pari delle altre componenti tributarie che costituiscono l'imposta unica comunale (IUC) ed introitata nel proprio bilancio, fermo restando la sua destinazione a copertura dei costi derivanti dall'espletamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

**ACCERTATO CHE** le tariffe della TARI sono determinate sulla base di quanto sancito dal D. p. R. n. 158 del 27 aprile 1999 e dall'apposito regolamento comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 7 agosto 2014, con le stesse modalità previste per la TARES;

**APPURATO CHE** la tariffa è composta da una quota fissa legata alle componenti essenziali del costo del Servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai

DELIBERA DI CONSIGLIO n.1 del 21-02-2019 COMUNE DI VILLAGRANDE STRISAILI

relativi ammortamenti e da una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità degli oneri di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi;

**RILEVATO CHE** le tariffe si dividono in “domestiche” per le quali, accanto alla superficie imponibile dell'abitazione, viene considerato anche il numero dei componenti del nucleo familiare e “non domestiche” con una differenziazione sulla base delle stesse categorie precedentemente utilizzate per la TARES, caratterizzate da una componente fissa e da una variabile;

**ACCERTATO CHE** il comma 683 della Legge di stabilità 2014 stabilisce che il Consiglio Comunale approvi, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

**RILEVATO CHE** l'Area Tributi, Entrate Patrimoniali e Uso Civico in collaborazione con l'Area Tecnico Manutentiva, che gestisce i rapporti con la società addetta alla raccolta, al trasporto e allo smaltimento dei rifiuti, ha redatto il piano finanziario del servizio rifiuti per l'anno 2019, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale (all. 1);

**APPURATO CHE** rimane ferma l'applicazione sul tributo comunale del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D. Lgs. n. 504/1992;

**VISTO** il D.P.R. 158/1999 ed in particolare l'art. 2, comma 2 che sancisce il principio di obbligatoria e integrale copertura di tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti tramite la tariffa, principio ribadito anche dal comma 654 dell'art. 1 della Legge n.147/2013 che prevede, ai fini TARI, la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio;

**DATO ATTO** che il piano finanziario così come strutturato, sulla base del quadro economico dell'appalto per l'affidamento del servizio di igiene urbana e servizi complementari, copre l'intero costo del servizio relativo ai rifiuti urbani ed assimilati;

**RITENUTO** di dover approvare il Piano finanziario del servizio rifiuti quale atto necessario alla successiva elaborazione delle tariffe del tributo comunale sui tributi e sui servizi;

**ESAMINATE** le tariffe riassunte nel prospetto allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale e ritenute congrue al fine di garantire la copertura dell'intero costo della gestione del servizio rifiuti stabilito nel Piano Finanziario;

**RICHIAMATO** l'art. 13 comma 15 del D. Lgs. n. 201/2011 convertito dalla legge n. 214/2011 il quale stabilisce che “a decorrere dall'anno di imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'art. 52 comma 2 del D. Lgs. n. 446/1997;

**CONSIDERATO** che l'articolo 54 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, dispone che “le Province ed i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione”;

**RILEVATO**, inoltre, che l'art. 1, comma 169, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, dispone che “gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statale per la deliberazione del bilancio di previsione [...] anche se approvate

successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno”;

**ACCERTATO** che la tassa sui rifiuti (TARI) non rientrava nell'ipotesi di blocco dei tributi comunali e ribadito, da ultimo, anche dalla legge di stabilità per il 2019, L. 30 dicembre 2018, n. 145;

**VISTO** il decreto del Ministro dell'Interno del 7 dicembre 2018 con il quale è stato differito al 28 febbraio 2019 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per il triennio 2019/2021;

**VISTI:**

- il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 “Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”;
- la legge 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità per l'anno 2014) e in particolare i commi dal 639 al 705 nella quale è stata istituita l'imposta comunale unica (IUC) e nell'ambito di questa la componente tributaria costituita dalla tassa sui rifiuti (TARI);
- l'articolo 1 del D.L. 6 marzo 2014, n.16 di modifica delle disposizioni in materia di TASI e TARI, e ss. ii e mm.;
- il regolamento comunale per la disciplina della IUC;

**VISTO** l'art 52 del Decreto Legislativo 446/1997;

**VISTI** i pareri resi ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con votazione unanime

**DELIBERA**

**di dare atto** che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

**di approvare** il Piano Finanziario per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti (TARI) per l'anno 2019, come allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (all. 1);

**di dare atto:**

- che il piano finanziario in argomento è stato redatto in conformità all'allegato 1 del predetto D.P.R. (Metodo normalizzato per definire le componenti dei costi e determinare la tariffa di riferimento);
- che piano finanziario così come strutturato, copre l'intero costo del servizio relativo alla gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

DELIBERA DI CONSIGLIO n.1 del 21-02-2019 COMUNE DI VILLAGRANDE STRISAILI

CON SUCCESSIVA separata votazione palese, favorevoli all'unanimità, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

<b>Parere in ordine alla Reg. tecnica Area Tecnico Man.</b>		
Esito: Favorevole Data: 06-02-2019	IL RESPONSABILE DI SERVIZIO F.TO Dott. Daniele Salvatore Lotto	
<b>Parere in ordine alla Reg. tecnica Area Tributi</b>		
Esito: Favorevole Data: 06-02-2019	IL RESPONSABILE DI SERVIZIO F.TO Rag. ANTONIO STAFFA	
<b>Parere in ordine alla Regolarita' contabile</b>		
Esito: Favorevole Data: 07-02-2019	IL RESPONSABILE DI SERVIZIO F.TO Rita La Tosa	
<b>Il presente verbale viene sottoscritto come segue</b>		
IL PRESIDENTE F.TO GIUSEPPE LOI	IL SEGRETARIO COMUNALE F.TO Dr.ssa Natalina Balloi	
<b>Referto Pubblicazione</b>		
Il sottoscritto Segretario Comunale, ATTESTA che copia della presente deliberazione		
ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000, viene iniziata oggi la Pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, a partire dal:  che, contestualmente all'affissione, è stata trasmessa copia ai capigruppo consiliari	27-02-2019	IL SEGRETARIO COMUNALE F.TO Dr.ssa Natalina Balloi
<b>Attestazione di Esecutività</b>		
Il sottoscritto Segretario Comunale, Visti gli atti d'ufficio <b>CERTIFICA</b> che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 21-02-2019		
Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs 267/2000)	IL SEGRETARIO COMUNALE F.TO Dr.ssa Natalina Balloi	

È copia conforme all'originale.  
Villagrande Strisaili, li 27-02-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dr.ssa Natalina Balloi